



POLITECNICO DI BARI

*Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Risorse Umane
Ufficio carriere personale, gestione orario di lavoro,
anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego*

Oggetto: Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti per il personale docente del Politecnico di Bari

DR 147

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 168 del 09.05.1989 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010;
- VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii, e in particolare l'art.53;
- VISTA la Legge n.125 del 30.10.2013;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n.128 del 19.04.2012;
- VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
- ESAMINATO l’Atto di indirizzo del 14 maggio 2018 che ha, tra le altre, inteso fornire alle Università indicazioni interpretative unitarie e conformi in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari al fine di uniformare l’applicazione della disciplina vigente in ciascun Ateneo e adottare misure volte a contrastare fenomeni di corruzione;
- CONSIDERATO che si rende necessario adeguare il “Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti per il personale docente del Politecnico di Bari” al fine di garantire la coerenza con il nuovo quadro normativo;
- VISTA la bozza di Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori predisposta dal gruppo di lavoro nominato dalla CRUI per la predisposizione delle relative linee guida;
- VISTA altresì la proposta di “*Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti per il personale docente del Politecnico di Bari*”
- ATTESO il parere favorevole espresso del Senato Accademico nella seduta del 7 settembre 2018
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 settembre 2018

DECRETA

Art. 1 E' emanato il nuovo "*Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti per il personale docente del Politecnico di Bari*" allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 Il presente Regolamento annulla e sostituisce quello emanato con D.R. n 465 del 16.12.2014.

Art. 3 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto di emanazione.

Bari, 05.03 2015

Il Rettore
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio





**Politecnico
di Bari**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI AUTORIZZAZIONI A
SVOLGERE INCARICHI RETRIBUITI PER IL PERSONALE DOCENTE DEL
POLITECNICO DI BARI**

Decreto di Emanazione

D.R. 147 DEL 05.03.2018

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010, dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 13, 14 e 15 del d.P.R. 382/1980, nel rispetto, altresì, dei principi di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i., al d.lgs. n. 235/2012, oltre che ai d.lgs. n. 33/2013, n. 39/2013, n. 175/2016.

Il Regolamento è, inoltre, emanato sulla base di quanto riportato nell'ambito dell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione - sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e, conseguentemente, sulla base delle indicazioni fornite nell'ambito dell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 14 maggio 2018.

2. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio dei professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno del Politecnico di Bari.

3. Il Regolamento individua in particolare:

- a) quale attività assolutamente incompatibile l'esercizio del commercio e dell'industria;
- b) attività soggette ad autorizzazione del Rettore dell'Ateneo;
- c) attività soggette a comunicazione e a monitoraggio e attività liberamente esercitabili.

4. Il presente Regolamento non si applica ai docenti a tempo definito per i quali vale la disciplina delle incompatibilità previste dall'art. 6, comma 9 e 12 della l. n. 240/2010.

5. Il Regolamento non si applica agli incarichi di insegnamento presso altre Università in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche previsioni normative e regolamentari.

Art. 2

Attività incompatibili

1. A tutti i docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, è fatto divieto di svolgere i seguenti incarichi extra istituzionali:

- a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo e salva la possibilità di assumere cariche in società cooperative. Questa incompatibilità vale anche per il regime del tempo definito.
- b) l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale. E' consentita la partecipazione in società agricole a conduzione familiare purché l'impegno risulti non abituale e continuato;
- c) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro; è fatta salva l'attività di amministratore se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l'impegno profuso, in attività professionale;
- d) le attività che presuppongono l'utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà o in uso dell'Ateneo e/o di cui si dispone per ragioni d'ufficio, o che si svolgono nei locali dell'Ateneo salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato nell'osservanza delle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito dall'Ateneo;



e) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;

f) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Risulta invece compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e purché la partecipazione azionaria non si ponga in posizione di controllo;

g) per i docenti in regime di impegno a tempo pieno e tempo definito, anche a tempo determinato, la partecipazione in società aventi fini di lucro con cariche gestionali e/o compiti operativi (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato, consigliere di amministrazione, etc.) salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche e sia stata preventivamente autorizzata, oppure sia ricoperta su designazione dello stesso Politecnico, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;

h) per i docenti in regime di impegno a tempo pieno, anche a tempo determinato, l'esercizio di attività libero-professionale. Resta inteso che si fa riferimento alle attività professionali che le leggi specifiche sulle diverse professioni qualificano come "esclusive" in quanto possono essere svolte unicamente dai professionisti iscritti negli appositi albi e non in situazione di incompatibilità. I docenti a tempo pieno possono invece svolgere incarichi extra-lavorativi non riservati ai liberi professionisti, purché connotati dall'occasionalità e autorizzati dall'Ateneo;

i) per i docenti in regime di impegno a tempo pieno, anche a tempo determinato, le attività di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compreso l'Ateneo di appartenenza;

l) per i docenti in regime di impegno a tempo pieno, anche a tempo determinato, l'attività di consulenza esterna laddove connotata da caratteristiche di abitudine, sistematicità e continuità (fermo quanto previsto nell'ambito dell'art. 3, comma 5, sulla necessità di comunicazione periodica delle attività di consulenza).

2. Nell'espletamento di incarichi esterni i docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, non possono svolgere attività:

a) che per loro natura e intensità arrechino detrimento all'espletamento degli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;

b) che possano arrecare pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Ateneo, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il docente o il ricercatore è a conoscenza per ragioni di ufficio e in ogni altro caso di conflitto di interesse rilevante tra attività istituzionale e attività esterna ai propri doveri d'ufficio;

c) il cui svolgimento possa determinare una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni attribuite al docente; in tal caso il docente o ricercatore è obbligato ad astenersi dallo svolgimento dell'attività, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.



3. Per garantire la verifica della compatibilità si applicano le procedure previste nei successivi articoli.

Art. 3

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. Sono compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività, anche con retribuzione, che rientrano tra i compiti e i doveri di ufficio e le attività a titolo gratuito non in conflitto di interessi con l'Ateneo e fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali.

2. Sono, inoltre, compatibili le attività che si concretizzano nell'espressione di diritti costituzionalmente garantiti e che siano ricomprese nella sfera individuale della socialità, quali, le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica.

3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali senza la necessità di autorizzazione, ma dandone comunicazione entro 10 giorni dal conferimento, le seguenti attività anche retribuite affinché il Rettore e il direttore di Dipartimento possano valutare il corretto inquadramento della loro attività tra quelle liberamente esercitabili e l'eventuale sussistenza di conflitto di interessi, di incompatibilità, di violazione normativa.

a) attività di valutazione e di referaggio;

b) attività di collaborazione e ricerca scientifica, nonché partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e dagli altri Organi costituzionali dello Stato prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

c) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale,

d) incarichi di perizie e consulenze tecniche o scientifiche conferiti dall'autorità giudiziaria, ovvero espletamento di funzioni di commissario *ad acta* nominato dall'autorità giudiziaria;

e) partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame, o partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri Enti pubblici;

f) attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;

g) attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche, comunque non caratterizzate da assiduità o impegno;

h) attività di consulenza scientifica, eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi.

4. Le attività di cui al comma 2 non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.



5. Per quel che riguarda nello specifico l'attività di consulenza scientifica di cui alla lett. h) del comma 3, i professori o ricercatori inviano periodicamente, a cadenza semestrale, al Rettore, una comunicazione delle attività di consulenza svolte. Quest'ultima deve riportare, nel dettaglio, una dichiarazione a proposito sulla occasionalità dell'attività in questione e sull'assenza di conflitti di interesse. Affinché l'attività di consulenza possa essere ritenuta liberamente esercitabile deve caratterizzarsi quale prestazione resa a titolo personale, non in forma organizzata e a carattere non professionale, non abituale, ma saltuaria. L'attività in questione non può, in ogni caso, limitare o compromettere la presenza del docente in Ateneo. Nella comunicazione occorre inoltre precisare che la prestazione è resa in qualità di esperto della materia, studioso della relativa disciplina, mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi e riconducibile al settore concorsuale di afferenza. Il Rettore, avvalendosi degli uffici che esaminano in via preliminare la questione e compiono l'attività istruttoria, effettua un adeguato monitoraggio sull'espletamento delle attività in questione ad opera dei docenti a tempo pieno, anche al fine di prevenire l'insorgenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi.

6. Anche al fine di garantire che l'attività di consulenza di cui al comma 3, lettera h) sia espletata dai professori a tempo pieno in maniera occasionale e non abituale, gli stessi professori titolari di partita IVA presentano, a cadenza trimestrale, una dichiarazione, nell'ambito della quale indicano quali delle suddette attività sono svolte in regime di IVA.

7. Non sono soggetti all'autorizzazione gli incarichi affidati, ai sensi del vigente regolamento, con delibera degli Organi di governo dell'Ateneo e da espletarsi in nome dell'Ateneo stesso. La deliberazione ha valore di autorizzazione.

8. Non necessitano di autorizzazione altresì gli incarichi, anche retribuiti, conferiti direttamente dal Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento, in rappresentanza del Politecnico presso organismi pubblici internazionali e nazionali, quali ad esempio, Commissioni del Parlamento italiano ed europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, enti pubblici nazionali, regionali e locali.

9. Ai sensi del comma 6, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, fermo restando la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente e fatto salvo in ogni caso, quanto stabilito in relazione alla compatibilità con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, all'assenza, anche potenziale, di conflitto di interessi e al divieto di utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'Ateneo, non è oggetto di autorizzazione né di comunicazione lo svolgimento delle seguenti attività, anche retribuite

- o collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- o utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- o partecipazione a convegni e seminari;
- o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- o incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;



o incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis)attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Art. 4

Attività compatibili previa autorizzazione

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo ed ove siano rispettati gli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali, nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico stabilite nelle norme di legge. Resta inteso che detto limite è da intendersi onnicomprensivo del cumulo degli emolumenti comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per qualsivoglia incarico conferito da soggetti pubblici o privati e pertanto l'eventuale compenso ulteriore il limite dovrà essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel bilancio dell'Ateneo per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti

2. Nella ipotesi di incarichi pluriennali a titolo oneroso, il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato con imputazione del compenso pro quota all'anno di riferimento.

3. Tali attività devono intendersi liberamente esercitabili nel limite di n. 6 incarichi da svolgersi nell'anno solare. L'espletamento di ulteriori incarichi conferiti, a tale titolo, da soggetti pubblici o privati, al medesimo docente o ricercatore, potrà essere autorizzato mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Ateneo, con le modalità previste dall'art. 1, comma 13, della l. 4 novembre 2005, n. 230 e dal Regolamento di Ateneo in materia (ove previsto), ovvero nella forma di conto terzi ovvero ancora nel caso di opzione per il regime a tempo definito).

4. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Rettore:

a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici presso Università o Istituti di formazione pubblici o privati, italiani o esteri e incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca;

b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza;

c) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro da individuarsi anche alla luce delle disposizioni statutarie;

d) ruoli istituzionali in enti *in house* senza scopo di lucro;

e) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali;



- f) partecipazione a commissioni di collaudo o di appalto, istituite da enti pubblici, comprese le commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara;
- g) incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016;
- h) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;
- i) incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;
- l) sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
- m) incarichi di interprete e traduttore;
- n) ogni altro incarico retribuito, non ricompreso tra quelli di cui all'art. 4, purché compatibile con la funzione ed il ruolo universitario.

Art. 5

Criteri per la valutazione delle istanze

1. I soggetti competenti per il rilascio dell'autorizzazione valuteranno caso per caso se l'incarico per il quale è presentata l'istanza di autorizzazione:
- non configuri attività professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno;
 - non rientri, per qualche ragione, fra quelli non autorizzabili a norma di legge o di regolamento;
 - non concorra a generare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interesse o pregiudizio, anche all'immagine, dell'Ateneo;
 - non pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente richiedente, nel rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie;
 - sia compatibile anche temporalmente, con lo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;
 - sia conforme alle disposizioni del presente regolamento;
 - non comporti il superamento del trattamento economico del Presidente della Repubblica.
2. Per la valutazione di cui sopra potranno anche essere presi in considerazione gli incarichi espletati nell'ultimo triennio, la produzione scientifica del docente o ricercatore, l'assolvimento dei propri doveri di didattica ed eventuali procedimenti disciplinari.

Art. 6

Richiesta per il rilascio di autorizzazione



1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il docente o ricercatore interessato è tenuto a presentare apposita istanza documentata dalla quale risulti:

- a) il soggetto pubblico o privato che propone l'incarico
- b) l'oggetto dell'incarico
- c) le modalità di svolgimento dell'incarico (con riguardo alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto);
- d) il compenso lordo previsto o presunto dell'incarico;
- e) se stia svolgendo o abbia svolto altri incarichi nel corso dell'anno in cui chiede l'autorizzazione, con relativa indicazione di ciascuno di essi;
- f) la compatibilità con l'attività della struttura di appartenenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche con riferimento all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e con l'impegno a svolgere l'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali;
- g) l'impegno ad assolvere ai doveri di ufficio ed agli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti dall'Università e che l'attività sarà svolta al di fuori locali dell'Ateneo e senza l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso l'Ateneo;
- h) il regime IVA o diverso regime impiegato per quell'incarico;
- i) di trovarsi nella condizione di docente "scientificamente attivo" ai fini della valutazione della Qualità della Ricerca (VQR). Per docente "scientificamente attivo" deve intendersi il docente che abbia almeno pubblicato n. 1 pubblicazione a carattere internazionale o nazionale ad ampia diffusione (rivista con ISSN, atti di congresso con ISBN, libro o capitolo di libro con ISBN) nell'anno solare antecedente la richiesta di autorizzazione.

2. I soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico possono, altresì, formulare richiesta di autorizzazione al Rettore almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 7

Procedure e termini per l'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dall'interessato al Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto della richiesta,

2. La richiesta di autorizzazione per gli incarichi in corso è presentata al Rettore e contemporaneamente al Direttore del Dipartimento di afferenza al momento dell'assunzione, del trasferimento, o dell'opzione per il regime di impegno a tempo pieno, al fine del completamento degli incarichi precedentemente affidati, purché compatibili con il nuovo regime.

3. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore interessato, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trasmette al Rettore la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione attestando, altresì, che il docente si trovi nella condizione di docente "scientificamente attivo" ai fini della valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).



4. Il Rettore, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta valutazione, emana il provvedimento di accoglimento o diniego dell'autorizzazione.
5. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni in caso di necessità di un supplemento di istruttoria al fine di valutare la natura e i contenuti dell'incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità.
6. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da espletarsi presso amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
7. Nei casi di urgenza debitamente motivati dal professore o ricercatore richiedente, l'autorizzazione può essere rilasciata, a seguito di valutazione positiva dell'urgenza, direttamente dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di appartenenza dell'interessato, sempre che l'istanza risulti accoglibile sulla base dei criteri indicati al precedente art. 5.
8. Il provvedimento, debitamente motivato, è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al soggetto conferente l'incarico.
9. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal personale docente che ricopre cariche monocratiche, si prescinde dalla valutazione del Direttore del Dipartimento competente, e decide il Rettore.
10. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Senato Accademico.
11. Resta fermo che l'attività non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
12. Per gli incarichi pluriennali, non è necessario rinnovare annualmente la richiesta di autorizzazione che, ove concessa, si intenderà valida per l'intera durata dell'incarico.
13. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario.
14. Resta piena la responsabilità del professore o ricercatore interessato con riguardo a quanto dichiarato nell'istanza e allo svolgimento dell'incarico stesso.

Articolo 8

Controlli e sanzioni

1. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigilano sull'osservanza delle predette disposizioni ed hanno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa.
2. L'Amministrazione cura la tenuta dell'anagrafe degli incarichi, suddivisi per anno solare e, ove istituito, attraverso il Servizio Ispettivo che ai sensi dell'art. 1, comma 62, l. n. 662/1996, può effettuare verifiche, anche a campione, sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti.
3. Qualora un incarico venga svolto in assenza della prescritta autorizzazione oppure nel caso si svolgesse con modalità o caratteristiche diverse da quelle autorizzate, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del docente interessato, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Ateneo per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.



4. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze per le finalità di cui all'art. 53, commi 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

5. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a segnalare al Rettore i casi di incompatibilità dei quali sia comunque venuto a conoscenza. Il Rettore diffida formalmente il docente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di d'incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

6. L'assunzione di un altro impiego pubblico, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

Art. 9

Obblighi di comunicazione e pubblicazione

1. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti autorizzati a espletare incarichi presso altri enti pubblici o soggetti privati o che hanno svolto incarichi retribuiti compatibili e non soggetti ad autorizzazione, sono tenuti a comunicare al Rettore, anche tramite i committenti, i compensi percepiti nel termine di 15 gg. dall'effettiva erogazione.

2. L'Ateneo adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001, degli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge.

3. L'Ateneo provvede, altresì, alla pubblicazione sul sito telematico istituzionale dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013.

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dalla l. n. 240/2010, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle istanze di autorizzazione pervenute successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente "*Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti per il personale docente del Politecnico di Bari*" emanato con Decreto Rettorale n. 465 del 16.12.2014

